

APRICENA



Città della



MADREPIETRA

Prot. nr. 7486 \Cat.2\Cl.1 del 20/05/2020 Ordinanza nr. 32 /2020

OGGETTO: Disposizioni organizzative per lo svolgimento del mercato settimanale del sabato per i giorni 23 e 30 maggio 2020.-

IL SINDACO

Considerata la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 14 del 08/03/2020 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- il Decreto Legge n. 18 del 08/03/2020 - Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Considerato che con ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020 il Presidente della Giunta Regionale Pugliese ha emanato specifiche disposizioni con cui, all'art. 1 stabilisce che «A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari e misti...»; all'art. 3 stabilisce che «1. Gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi di cui all'art. 1 e 2 nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza. 2. Le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo...»;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza e contenente misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute dei singoli clienti, così come disposto dal Governatore della Regione Puglia;

Sentiti i rappresentanti delle OO.SS. dei Commercianti nell'incontro tenutosi il giorno 18.05.2020, con i quali si è condiviso l'organizzazione dei prossimi mercati settimanali;

Considerato che, pertanto, i commercianti hanno preso atto delle misure comportamentali da adottare al preciso scopo di rispettare le prescrizioni impartite dal Presidente della Regione Puglia e, nello specifico, quelle di garantire ai consumatori l'approvvigionamento dei beni, di assicurare l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai luoghi destinati alla vendita con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti nonché il mantenimento del distanziamento interpersonale;

Ritenuto di attivare, a livello locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, in particolare, per lo svolgimento dell'attività commerciale sul suolo pubblico;

Dato atto che:

- è necessario continuare ad assicurare le misure igienico sanitarie straordinarie per evitare la diffusione del virus Covid-19, integrandole con le specifiche prescrizioni imposte dall'ordinanza regionale n. 237 del 17 maggio 2020;
- è opportuno richiedere, prima dell'attivazione del mercato settimanale, agli operatori commerciali, l'osservanza delle su esposte procedure necessarie;

Preso atto dell'attività informativa svolta dal personale dell'Ufficio Attività Produttive di concerto con quello del Comando di Polizia Locale, in merito alla comunicazione effettuata nei confronti di tutti gli operatori del mercato settimanale (settore alimentare e non alimentare), relativa al rispetto delle peculiari prescrizioni da osservare durante l'attività di vendita, ivi inclusa la conferma della partecipazione, al fine di poter regolamentare gli spazi nell'area appositamente individuata;

Preso atto della prevista presenza degli Agenti di Polizia Locale, i quali, con l'ausilio dei Volontari della Protezione Civile, provvederanno a gestire gli accessi e monitorare la presenza degli avventori all'interno dell'area mercatale, al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dalle citate disposizioni;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire lo svolgimento del mercato settimanale garantendo l'organizzazione dello stesso in sicurezza;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma, della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Documento Strategico del Commercio del Comune di Apricena, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.47 del 08.11.2018

Viste le risultanze della riunione ANCI Puglia del 12/5/2020;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, settore alimentare e non alimentare, **per i giorni 23 e 30 maggio 2020**, nell'area perimetrata di seguito specificata, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi:

- A)-Via Pozzo Salso, dall'intersezione con Via G. D'Elia fino all'intersezione con Via P. Nenni;
- B)-Piazza Giovanni Paolo II;
- C)-Parcheggio adiacente Piazza Giovanni Paolo II;
- D)-Parco Comunale Quartiere Sacra Famiglia;

2. gli operatori commerciali titolari di posteggio dovranno:

- a. installare il proprio banco non prima delle ore 6:30 e comunque entro le ore 8:00;
- b. lasciare libera l'area entro e non oltre le ore 14:00;

3. fra un posteggio e l'altro:

- a. dovrà essere mantenuta la distanza di almeno mt. 1,00;
- b. in corrispondenza del limite del banco dovrà essere collocata una parete divisoria di altezza non inferiore a mt. 1,50 ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi a terra;

4. la predisposizione degli *ingressi* e delle *uscite* all'interno delle aree individuate al punto sub 1), così come di seguito specificato:

INGRESSO/USCITA all'area del settore alimentare vendita frutta/verdura -

- a) Via Pozzo Salso angolo Via G. D'Elia;
- b) Via Pozzo Salso angolo Via P. Nenni;

INGRESSO/USCITA all'area del settore alimentare vendita salumi/formaggi ecc. -

- c) Via Pozzo Salso angolo Piazza Giovanni Paolo II;
- d) Via P. La Torre angolo Piazza Giovanni Paolo II;

INGRESSO/USCITA all'area del settore non alimentare -

- e) Via Pozzo Salso angolo Piazza Giovanni Paolo II;
- f) Via dei Cavamonti angolo Via Livorno;
- g) Via degli Scalpellini;
- h) Ponte del Cavamonte angolo Via L. Galasso;
- i) Ingresso al Parco Comunale da Via P. La Torre;
- l) Via P. La Torre angolo Piazza Giovanni Paolo II;

5. tutte le postazioni individuate al punto precedente saranno presidiate dai volontari della Protezione Civile, per assicurare l'ingresso degli utenti in forma contingentata, nel rispetto delle misure di contenimento previste dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 237 del 17 maggio 2020;

6. l'accesso degli avventori all'interno dell'area mercatale, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

7. potranno accedere all'area mercatale soltanto gli avventori muniti di mascherina ovvero qualunque altro indumento a copertura del naso e della bocca;

8. i commercianti titolari del posteggio dovranno:

- a) assicurarsi che tutto il personale, presente all'interno del posteggio, sia fornito dei mezzi minimi di sicurezza, consistenti in guanti e mascherina;
- b) attrezzare, all'interno del posteggio, un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani (sia per uso dei dipendenti che dei clienti), oltre che pattumiera/bidone con coperchio;
- c) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile);
- d) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti;
- e) predisporre una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 a partire dall'area di esposizione della merce;
- f) vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, far rispettare le misure di sicurezza tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, utilizzando ogni idoneo accorgimento utile (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli etc.), avvalendosi, se necessario, anche di personale all'uopo incaricato;
- g) rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso terzi nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nelle linee guida allegati al D.P.C.M. del 17.05.2020 ed ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 237 del 17.05.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- h) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
- i) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- j) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

9. oltre alle misure previste dal punto sub 8), in particolare, gli operatori commerciali del settore alimentare dovranno:

- a) prevedere, dietro il banco destinato alla vendita, la presenza di un operatore che provvederà, in forma esclusiva, agli incassi e quindi alla gestione dei soldi, al quale viene fatto divieto assoluto di toccare e/o consegnare alimenti;

- b) utilizzare contenitori muniti di coperchio per la conservazione, per la merce di consumo diretto o contenute in liquidi (ad es. olive, nocciole, capperi, etc.);
 - c) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
10. gli operatori commerciali dovranno:
- a) esporre dei cartelli indicanti il Divieto di toccare la merce;
 - b) garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita;
11. tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:
- a) conferire i rifiuti mercatali differenziandoli nelle varie frazioni merceologiche ed in particolare posizionare gli imballaggi di cartone debitamente piegati ed impilati e/o gli imballaggi di plastica (cellofan, bottiglie d'acqua e bibite, vaschette di polistirolo per alimenti, buste per la spesa) all'interno di un sacchetto di plastica;
 - b) lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia.-

A V V E R T E

- Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dal presente provvedimento, con riferimento all'ordinanza n. 237 del 17/05/2020 del Governatore della Regione Puglia, comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.-
- Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.-

D A ' A T T O

di aver preventivamente comunicato l'adozione del presente provvedimento a S.E. il Sig. Prefetto di Foggia.-

D I S P O N E

Che la presente ordinanza:

- sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale;
- venga trasmessa via pec-mail:
 - al Prefetto di Foggia - *protocollo.preffg@pec.interno.it*;
 - alla Questura di Foggia - *gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it*;
 - al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord - *g.iannucci@aslfg.it*;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Apricena - *tfg28187@pec.carabinieri.it*;
 - al Comando Polizia Locale - *polizia.municipale@pec.it*;
 - al S.U.A.P. - *suapapricena@pec.it*;
 - al Settore Servizi alla Città - *settoresecondo.apricena@pec.it*;
 - alle Associazioni di categoria per la massima diffusione agli operatori commerciali.-

Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla legale conoscenza.-



IL SINDACO
(Ing. Antonio POTENZA)